

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1081

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro della pubblica istruzione**

(D'ONOFRIO)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

e col **Ministro del tesoro**

(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, il Governo ha inteso proseguire la strategia di riforma dell'ordinamento scolastico introducendo, con l'abolizione degli esami di riparazione e con la conseguente attivazione di appositi interventi di sostegno a favore degli alunni il cui profitto risulti insufficiente in una o più materie, un sistema più rispondente al reale processo formativo degli alunni e ponendo, in tal modo, le premesse per una scuola nella quale lo studente sia effettivamente centrale.

La mancata conversione in legge nei termini costituzionali del suddetto decreto impone ora l'esigenza di reiterarlo, sussistendo evidentemente le identiche motivazioni di necessità ed urgenza che a suo tempo indussero alla presentazione del provvedimento, cui occorre aggiungere oggi ulteriori ragioni, dal momento che la nuova disciplina è ormai operante nell'anno in corso.

L'iter di approvazione del disegno di legge di conversione - che ha avuto luogo presso la Commissione istruzione del Senato, prevalentemente ad opera di un Comitato ristretto che si è riunito più volte con la costante presenza del Governo - si era infatti concluso in modo positivo con la previsione di un articolato, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 1994 (v. atto Senato n. 797-A).

Nel presupposto che il Parlamento non avrebbe verosimilmente potuto approvare in modo definitivo il disegno di legge di conversione entro il termine di scadenza (30 ottobre), data la complessità del dibattito e la molteplicità degli emendamenti presentati, la stessa Assemblea di Palazzo Madama, su proposta del Presidente della 7ª Commissione permanente nella seduta del 20 ottobre 1994, ha deliberato di sospenderne la discussione.

Come avvertiva, del resto, il senatore Biscardi, nella citata relazione all'Assemblea sul disegno di legge di conversione (atto Senato n. 797-A), «non si può toccare un sistema complesso in equilibrio come la scuola in un punto centrale senza discutere e predisporre gli strumenti alternativi» di intervento, sicchè fin dall'inizio del dibattito sono state prefigurate proposte metodologiche destinate ad inserire la conversione del decreto-legge in una strategia più articolata ed organica. Pur riscontrandosi, infatti, ampia convergenza politica sull'obiettivo preminente rappresentato dall'abolizione degli esami di riparazione, la Commissione ha deliberato, in modo pressochè unanime, di affiancare al testo del decreto-legge, dopo averne stralciato le norme relative alle concrete modalità di svolgimento e di verifica dei risultati degli interventi didattici ed educativi, nonchè quelle di utilizzazione del personale docente, una proposta risultante dall'unificazione di quattro disegni di legge abbinati (atti Senato nn. 33, 624, 691 e 849), uno dei quali di iniziativa governativa, nella quale collocare in modo più organico le norme stralciate congiuntamente ad altre destinate a consentire anche il corretto avvio dell'anno scolastico.

Nel testo del decreto-legge che si propone per la reiterazione si è tenuto particolare conto del dibattito parlamentare e delle proposte avanzate in tale sede.

Il nuovo testo infatti è più snello ed asciutto non solo rispetto a quello originario, concordando sulla proposta metodologica di affiancarlo a quello risultante dal testo unificato dei quattro disegni di legge anzidetti, ma anche per quanto attiene alla formulazione dell'articolo 1, preferendo a quella icastica originaria una formulazione più analitica in ordine agli esami aboliti e alle disposizioni abrogate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, l'articolo 1 prevede l'abolizione degli esami di riparazione e di ogni altra forma di sessione autunnale, specificando altresì, alla stregua di un emendamento proposto dalla 7^a Commissione, che gli studenti i quali non abbiano potuto essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia sono ammessi a sostenere prove suppletive, da tenersi comunque entro il 30 giugno.

Anche l'articolo 2 viene riproposto nella formulazione scaturita dal dibattito parlamentare, sicchè, come già sottolineato, in attesa della approvazione del testo unificato

dei citati disegni di legge, le modalità per l'organizzazione degli interventi didattici conseguenti all'abolizione degli esami di riparazione per l'anno scolastico 1994-1995 sono stabilite con ordinanza ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Infine, la norma di copertura finanziaria (articolo 3), sostanzialmente identica a quella precedentemente prevista, viene riproposta in una formulazione tecnicamente più adeguata, secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame, nell'abolire gli esami di riparazione, prevede lo svolgimento di iniziative di sostegno e di recupero.

Tali iniziative comportano oneri, per la stima dei quali occorre partire dal numero degli alunni che vengono rimandati ogni anno, numero valutabile in circa 700.000 unità.

Ipotizzando che ciascuna iniziativa possa aggregare, in media, dieci alunni, si hanno 70.000 iniziative da attivare.

Ponendo l'ulteriore ipotesi che ogni iniziativa richieda mediamente tre docenti e che a ciascuno di questi vadano richieste mediamente 24 ore aggiuntive di servizio, si ha un monte ore complessivo da retribuire di circa 5.040.000 ($70.000 \times 3 \times 24$).

Operando sull'ipotesi che il compenso orario possa essere determinato in una cifra oscillante tra 50 e 30 mila, il costo complessivo dei corsi da attivare potrebbe ammontare a lire 205.580.000.000 (lire $40.790 \times 5.040.000$).

È comunque da precisare che la suddetta somma dovrebbe essere iscritta in uno specifico capitolo di spesa con la precisa indicazione che esso dovrebbe soddisfare interamente le esigenze in questione senza alcuna possibilità di incremento in corso d'anno finanziario.

Pertanto, qualora il compenso orario dovesse essere stabilito in una misura diversa da quella ipotizzata, si dovrebbe necessariamente incidere sugli altri elementi di calcolo della spesa, e cioè elevando il numero degli alunni da aggregare oppure abbassando il numero di ore da effettuare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523.

Decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1994.

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonché l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

- a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
- b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

- a) il comma 4 dell'articolo 193;
- b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;
- c) il comma 2 dell'articolo 196.

Articolo 2.

(Interventi didattici ed educativi)

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

Articolo 3.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - D'ONOFRIO - PAGLIARI-
NI - DINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI